

TRIBUNALE di PATTI
Sezione civile

IL GIUDICE

letti gli atti del procedimento recante N.R.G. xxx pendente tra
COMUNE DI omissis CF omissis in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
OMISSIS, presso lo studio dell'Avv. omissis che lo rappresenta e difende come da procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

BANCA, OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
OMISSIS, presso lo studio dell'Avv. omissis che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RESISTENTE

Decidendo sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato in data 29 dicembre 2020, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. applicabile *ratione temporis* il Comune di omissis ha convenuto in giudizio la **BANCA** rappresentando che l'istituto bancario, giusta convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2009, svolgeva le funzioni di tesoriere del Comune di omissis a beneficio del quale aveva concesso – in forza dell'art. 222 del TUEL – un'anticipazione di tesoreria per l'importo complessivo di € 6.774.235,31.

Ha contestato che l'istituto bancario resistente, avendo avuto notificati in qualità di terzo pignorato diversi atti di pignoramento presso terzi in danno dell'ente comunale, a seguito di ciò aveva provveduto ad operare riduzioni del fido già accordato. Ha, dunque, contestato la legittimità di tale operato, nonostante le dichiarazioni negative ex art. 547 c.p.c. che **BANCA** aveva reso dando atto dell'insussistenza in capo al Comune di alcuna ragione creditoria vantata nei confronti della banca.

Ribadendo, dunque, che il vincolo pignoratorio non avrebbe potuto ricomprendere il c.d. margine disponibile cioè la quota di disponibilità utilizzabile in dipendenza del fido eventualmente concesso, ha dedotto che le riduzioni operate dalla Banca fossero illegittime perché prive di ragioni giustificatrici. Ha, poi, precisato che per tale ragione non era stato possibile l'utilizzo della somma di € 251.336,79 peraltro per le obbligazioni e le spese di cui all'art. 159 D.lgs. 267/2000.

Ha concluso, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità delle riduzioni del fido da parte della banca resistente tesoriere del Comune, con condanna al ripristino dell'intero margine disponibile di cui all'affidamento già medesimo nonché di astenersi in futuro dall'operare ulteriori riduzioni del fido in conseguenza della notifica di eventuali nuovi atti di pignoramento presso terzi in danno del Comune, con vittoria di spese e compensi.

Si è costituita la **BANCA** eccependo in via preliminare l'inammissibilità del giudizio per violazione del *ne bis in idem* essendosi già pronunciato il tribunale su identico giudizio ex art. 700 c.p.c. nonché in sede di reclamo. Ha, altresì, contestato la fondatezza delle domande avversarie eccependo l'incompetenza funzionale in favore del giudice dell'esecuzione, avendo dovuto il Comune presentare le proprie doglianze nei singoli procedimenti esecutivi o nelle forme delle opposizioni ex artt. 549, 615 e 617 c.p.c. Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.

Istruita la causa documentalmente, la stessa è stata poi riassegnata allo scrivente giusto DP 50/2022 e provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022. In data odierna, la causa viene decisa nelle forme della seguente ordinanza.

Va, preliminarmente, affrontata la questione relativa alla violazione del principio del *ne bis in idem*, essendo la questione già affrontata in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. e successivo reclamo.

Orbene, tale eccezione è infondata proprio per la natura cautelare dei procedimenti che hanno affrontato la questione e che quindi non appaiono idonei ad una definizione della controversia. Invero, l'art. 669 octies sesto comma c.p.c. fa riferimento alle ordinanze di accoglimento pronunciate ex art. 700 c.p.c. (e non, come nel caso di specie, a quelle di rigetto). Ancora, l'ultimo comma di tale disposizione prevede, espressamente, che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo. Ciò, infatti, determina la scelta del legislatore di escludere che detti tipi di provvedimenti possano costituire un vincolo (che sia negativo o positivo) in altri giudizi che abbiano ad oggetto la medesima questione.

Nel merito, il Comune di omissis contesta che le somme poi vincolate dall'istituto bancario resistente fossero pignorabili e che a seguito delle dichiarazioni di terzo negative che sono state rese vi fosse un effettivo vincolo sulle somme, nella realtà mai pignorate.

Orbene, una circostanza che sembra non contestata tra le parti è che effettivamente **BANCA** abbia ricevuto diversi atti di pignoramento presso terzi, relativi a procedure esecutive che sono state intraprese dai creditori del Comune.

Successivamente alla notifica di un pignoramento, il terzo eventuale debitore soggiace ai vincoli di cui all'art. 546 c.p.c. e deve rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. specificando di quali somme è eventualmente debitore.

La dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato non ha quale immediata conseguenza il venir meno degli obblighi di cui all'art. 546 c.p.c. comunque in vigore fino all'eventuale pronuncia del giudice (o di assegnazione, impugnabile nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. o di estinzione della procedura esecutiva, nonché pronuncia sull'identificazione del credito o altre contestazioni ex art. 549 c.p.c.).

Ciò, invero, a maggior ragione se effettivamente non si è in presenza di una dichiarazione di insussistenza di qualsivoglia rapporto tra il terzo ed il debitore esecutato (nel caso di specie, infatti, si è discusso proprio sul vincolo posto sul margine disponibile di cui all'art. 222 TUEL).

Da ciò ne deriva che, effettivamente, le vicende che interessano lo svolgimento della procedura esecutiva, tra cui rientra anche la questione sulla pignorabilità o meno di dette somme.

Infatti, è comunque presente – come emerge dagli atti – su detta somma oggetto dell'anticipazione di tesoreria, un pignoramento presso terzi, la cui legittimità o illegittimità (anche alla luce della giurisprudenza richiamata da parte ricorrente) andava valutata nel corso della procedura esecutiva. I pignoramenti sono avvenuti sulle somme “a qualsiasi titolo dovuta, detenuta o in possesso della terza pignorata”. Non si può, dunque, ritenere che automaticamente non sia sorto – a seguito dei diversi pignoramenti – un vincolo sulle somme oggetto del servizio di tesoreria con anticipazione di cassa (al netto, appunto, dell'eventuale legittimità o illegittimità della cosa, che sarebbe dovuta essere contestata dinanzi al giudice dell'esecuzione).

A conferma di ciò, invero, si pone l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione mobiliare, del Tribunale di Patti, del 18 febbraio 2021, richiamata da entrambe le parti: in quella sede, infatti, è il giudice dell'esecuzione che pronunciandosi su questione analoga ha poi dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva (con le conseguenze sull'eventuale svincolo delle somme).

Ed è proprio tale tipologia di provvedimento che il Comune debitore avrebbe dovuto sollecitare nel corso dei procedimenti esecutivi coinvolti (ad esempio, utilizzando le forme delle contestazioni ex art. 549 c.p.c. oppure con un procedimento di opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. relativo proprio alla pignorabilità dei beni).

Invero, anche la valutazione in merito alla positività o negatività della dichiarazione del terzo rientra nella valutazione a cui è tenuto il giudice dell'esecuzione (nelle dichiarazioni di terzo, la banca ha dichiarato l'operatività dell'anticipazione di cassa).

Diverso, invece, sarebbe stato il caso di un perdurante vincolo o riduzione del fido operato dalla banca resistente nonostante un'estinzione della procedura esecutiva o comunque in presenza di rinuncia da parte del creditore istante o altro provvedimento del giudice dell'esecuzione idoneo a far venir meno il vincolo conseguente al pignoramento presso terzi (venir meno del vincolo che, a parere di questo giudicante, non si può ritenere automatica conseguenza della dichiarazione negativa).

Tuttavia, quest'ultima circostanza non è stata dedotta in giudizio né, effettivamente, è stata richiesta da parte ricorrente, non rientrando quindi nell'oggetto della controversia.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del comune ricorrente, in favore della banca resistente, avuto riguardo al valore della controversia nonché ai parametri minimi stante la non particolare complessità dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, visto l'art. 702 ter, comma 5, c.p.c.

1)Rigetta il ricorso;

2) per l'effetto, condanna il Comune di omissis, ricorrente, al pagamento nei confronti di **BANCA** delle spese legali che liquida in complessivi € 4.217,00 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Patti, li 27/03/2024.

Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)

EX PARTE